



LA RETTRICE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", nel testo vigente;

Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente;

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in particolare il Titolo Quinto "Procedure Elettorali delle Rappresentanze Studentesche";

Visto il D.R. n. 27 del 26 gennaio 2018 con il quale è stato ricostituito il Nucleo di Valutazione dell'Università per Stranieri di Perugia per il quadriennio 2018-2022;

Visto il D.R. n. 423 del 21 novembre 2017 con il quale la dott.ssa Anna Bortoletto è stata nominata rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione dell'Ateneo per un biennio a decorrere dal 7 dicembre 2017;

Vista l'Ordinanza Ministeriale 31 gennaio 2019, n. 66 di indizione, per i giorni 14 e 15 maggio 2019, delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale Studenti Universitari (CNSU);

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento di Ateneo le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo, ove possibile, "*possono svolgersi in concomitanza della data stabilita dal Ministero nel caso in cui siano indette anche le votazioni delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU)*";

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'indizione delle elezioni per la nomina, di un rappresentante degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale nel Nucleo di Valutazione per un biennio a decorrere dalla data del decreto di nomina, nei giorni stabiliti per le elezioni relative al CNSU;

Ritenuto di nominare un Seggio Elettorale Unico per tutte le procedure previste nei giorni 14 e 15 maggio 2019, conformemente alle modalità stabilite dalla succitata Ordinanza Ministeriale,

decreta

1. di indire per i giorni **14 e 15 maggio 2019** le elezioni per la nomina, per il biennio 2019-2021, di un rappresentante degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale nel Nucleo di Valutazione dell'Università per Stranieri di Perugia;

2. di stabilire inoltre quanto segue:

2.1 Ora e luogo

Le elezioni in parola si svolgeranno presso la Palazzina Valitutti in Piazza Giorgio Spitella n. 3 nei giorni **14 maggio 2019**, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, e **15 maggio 2019**, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

2.2 Commissione elettorale

Per gli adempimenti relativi alle votazioni di cui al presente decreto è nominata con provvedimento del Rettore una Commissione Elettorale composta da:

- a) un Presidente, da individuare tra: professori di II fascia, ricercatori, personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla D



D.R. n. 129 del 18.04.2019

- b) due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Segretario, da individuare tra: ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C
- c) due componenti supplenti da individuare tra: professori di II fascia, ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente:

- antecedentemente alla data di svolgimento delle elezioni: per approvare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo; per decidere su eventuali ricorsi riguardanti la non corretta compilazione degli elenchi dell'elettorato; per verificare la regolarità degli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature; per dirimere eventuali contestazioni sulla validità di candidature formali; per pubblicare l'elenco dei candidati; per dirimere controversie in ordine allo svolgimento della propaganda elettorale nell'Ateneo
- successivamente allo svolgimento delle elezioni: per presenziare allo spoglio; per esaminare i verbali del Seggio e gli altri atti relativi alla votazione
- per ogni altro fatto o situazione attinente all'organizzazione ed allo svolgimento delle elezioni, per il quale si renda necessario il suo intervento.

Nelle deliberazioni della Commissione le astensioni si computano come voti negativi.

2.3 Seggio Elettorale

Per gli adempimenti relativi alle votazioni previste nei giorni 14 e 15 maggio 2019 è costituito con provvedimento del Rettore un Seggio Elettorale Unico composto da un Presidente, due scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario, e due membri supplenti scelti tra il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Al seggio elettorale possono accedere gli elettori, i candidati, i presentatori di lista e gli eventuali rappresentanti di lista, oltre che i componenti della Commissione Elettorale e il personale addetto all'Ufficio dell'Amministrazione competente per le procedure elettorali.

2.4 Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti, in corso e fuori corso, che alla data di validazione degli elenchi da parte della Commissione Elettorale risultino regolarmente iscritti, per l'anno accademico 2018/2019, ad un Corso di laurea / laurea magistrale o che abbiano formalizzato la propria iscrizione entro la data di svolgimento delle elezioni *de quibus*.

L'elettorato passivo spetta esclusivamente agli studenti che alla data di pubblicazione degli elenchi risultino iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ad un Corso di laurea / laurea magistrale;

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

2.5 Accessibilità degli elenchi dell'elettorato

In data **24 aprile 2019**, gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono validati dalla Commissione Elettorale di cui al precedente paragrafo 2.2. In pari data, gli elenchi vengono resi disponibili presso il Servizio Organi Collegiali con le modalità indicate in apposito avviso nel sito istituzionale dell'Ateneo.

L'elencazione, ordinata alfabeticamente per cognome, deve recare accanto a ciascun nome il numero d'ordine progressivo.

Avverso gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione elettorale entro il **26 aprile 2019**.

La Commissione decide motivatamente entro i successivi due giorni, con pubblicazione della decisione nel sito istituzionale dell'Ateneo.

2.6 Formazione e presentazione delle liste e candidature

Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali presentate mediante liste tra loro concorrenti.

Ciascuna lista può comprendere un solo candidato.

La lista, contraddistinta da un simbolo o logo e/o da una denominazione o sigla, è depositata dal presentatore di lista. Il presentatore di lista, in possesso dei requisiti dell'elettorato attivo, è il primo sottoscrittore della lista medesima, ne è considerato il rappresentante ufficiale e non può essere candidato. Egli effettua e riceve, per conto della lista, tutte le comunicazioni e gli atti previsti. La lista deve essere corredata dalle firme di sostegno



D.R. n. 129 del 18.04.2019

dei sottoscrittori incluso il presentatore di lista, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo, che non siano candidati, né sottoscrittori di altre liste concorrenti. Il numero di sottoscrizione richiesto è pari a 5.

Il presentatore di lista entro e non oltre le ore 13:00 del giorno **3 maggio 2019**, provvede a consegnare la lista presso il "Servizio Organi Collegiali" dell'Ateneo, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Il presentatore di lista, munito di un documento di identità, all'atto della consegna della lista è tenuto a depositare, debitamente compilati, gli appositi moduli, reperibili nel sito istituzionale, nei quali siano indicati:

- una sigla, acronimo o breve denominazione atti ad identificare la lista; qualora la lista sia individuata mediante un simbolo grafico la stessa dovrà essere accompagnata anche da un supporto informatico
- il proprio nominativo (cognome e nome) con l'indicazione, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita, del corso di studio cui è regolarmente iscritto e del numero di matricola, nonché del recapito personale per eventuali comunicazioni
- il nominativo (cognome e nome) del candidato con l'indicazione, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita, del corso di studio, del numero di matricola
- la dichiarazione di accettazione della candidatura, sottoscritta dal candidato (con allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità): la firma del candidato è resa autentica dal presentatore della lista stessa e quella del presentatore è resa autentica a cura del Responsabile del "Servizio Segreteria corsi di laurea e didattica", aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, nonché il lunedì, il mercoledì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00
- l'autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici sottoscritta dal candidato
- l'elenco di coloro che sostengono la lista con la relativa sottoscrizione e con l'indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio di appartenenza e del numero di matricola. L'autenticità delle sottoscrizioni è attestata dal presentatore di lista. L'appartenenza dei sottoscrittori agli aventi diritto all'elettorato attivo è attestata dal Responsabile del "Servizio Segreteria corsi di laurea e didattica".

All'atto della presentazione, il presentatore di lista può designare un elettore, che non sia candidato, come rappresentante di lista che presenzi presso il Seggio.

Il candidato che, alla data di presentazione della candidatura, non sia in possesso dei requisiti prescritti per il godimento dell'elettorato passivo, viene escluso dalla competizione elettorale e non è sostituibile.

Decorso il termine per la presentazione delle liste, l'Ufficio competente trasmette la documentazione alla Commissione Elettorale per la convalida definitiva delle liste stesse.

È compito della Commissione Elettorale ammettere alla competizione elettorale le liste, previa verifica dei requisiti prescritti per la loro validità. Qualora la Commissione rilevi eventuali irregolarità che, a proprio giudizio, siano ritenute sanabili, invita il presentatore di lista ad eliminare le irregolarità riscontrate entro e non oltre due giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione.

Avverso le decisioni assunte dalla Commissione è ammesso ricorso alla stessa Commissione entro due giorni dalla notifica.

Le liste, distinte da relativa denominazione o sigla o simbolo grafico, che risultino accertate dalla Commissione Elettorale, sono elencate secondo l'ordine di presentazione e pubblicate nel sito istituzionale dell'Ateneo il **6 maggio 2019**.

2.7 Propaganda elettorale

La propaganda elettorale può aver luogo nei locali universitari, unicamente negli spazi assegnati dall'Amministrazione, previa richiesta al Rettore da parte dei presentatori di lista interessati. La propaganda è consentita a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle liste fino alle ore 24:00 del secondo giorno antecedente a quello della votazione.

Le eventuali violazioni sono accertate a cura della Commissione Elettorale, che qualora verifichi responsabilità a carico di soggetti riconducibili all'Università trasmette gli atti ai competenti Organi per l'esercizio di un'azione disciplinare. Solo in caso di violazioni di estrema gravità la Commissione potrà sanzionare il comportamento in violazione attraverso l'esclusione di un candidato o di un'intera lista.

Nel giorno della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale nell'ambito della sede del Seggio e nelle immediate vicinanze intese come spazi universitari.



2.8 Adempimenti preliminari

Nel primo giorno delle votazioni, con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio delle operazioni elettorali, i componenti del Seggio Elettorale Unico si riuniscono presso la Palazzina Valitutti (Piazza Giorgio Spitella) per procedere alla costituzione del Seggio ed agli adempimenti preliminari.

Il Presidente del Seggio procede alla verifica del materiale elettorale occorrente, nonché all'espletamento degli atti necessari alle operazioni di voto.

In particolare devono essere resi disponibili:

- a) schede elettorali in congruo numero
- b) elenco degli elettori ammessi alla votazione per la registrazione dei votanti
- c) liste dei candidati distinte da relativa denominazione o sigla o simbolo grafico ed elencate secondo l'ordine di presentazione
- d) urna per la raccolta delle schede votate

L'elenco degli elettori, le liste e le schede elettorali debbono essere autenticati prima dell'inizio della votazione mediante apposizione del timbro dell'Università e della sigla del Presidente del Seggio.

L'eventuale regolarizzazione della composizione del Seggio deve avvenire prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Nel corso delle operazioni di voto, per la regolare costituzione del Seggio è indispensabile la presenza di tre componenti dello stesso. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età degli scrutatori presenti.

Le operazioni svolte dal Seggio sia nella fase preliminare, sia nella fase della votazione e dello scrutinio, devono essere riportate in un verbale, redatto a cura del Segretario del Seggio.

2.9 Modalità di votazione

Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel precedente punto 2.1. Sono ammessi al voto gli elettori che, al momento di chiusura del Seggio, si trovino nei locali dello stesso.

Il Presidente del Seggio consegna a ciascun elettore - previa identificazione e apposizione delle firme nell'apposito elenco dei votanti - una scheda elettorale.

Sono ammessi a votare gli studenti inseriti nell'elenco degli elettori, nonché coloro che, non compresi in tale elenco, si presentino a votare muniti di autocertificazione di regolare iscrizione, che sarà immediatamente accertata a cura del Seggio Elettorale presso il "Servizio Segreteria Corsi di laurea e didattica". L'elettore sprovvisto di documento di riconoscimento può comunque essere ammesso al voto se riconosciuto da uno dei componenti del Seggio.

Nel caso di elettori disabili, non vedenti o non deambulanti, può ammettersi l'accompagnamento in cabina, previa esibizione di un documento medico accertante la causa di impedimento. Tale documento, non necessario in caso di notoria disabilità, deve essere allegato al verbale.

Il voto è personale e segreto. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e l'eventuale preferenza per il candidato della stessa lista.

Effettuata la votazione, la scheda opportunamente ripiegata viene introdotta nell'apposita urna.

2.10 Consegna di nuove schede, annullamento, mancata consegna

L'elettore ha diritto a ricevere una seconda scheda, in sostituzione di quella consegnatagli, nei seguenti casi:

- a) quando accerti che nella prima scheda sono presenti caratteristiche tali da consentire la successiva identificazione del voto
- b) quando affermi di aver errato nell'attribuzione del voto.

Una scheda votata deve essere annullata:

- a) quando l'elettore, una volta espresso il voto, venga meno all'obbligo della segretezza del voto medesimo mostrando la scheda aperta
- b) quando il Presidente, all'atto di inserire la scheda nell'urna, accerti che la stessa sia strappata, segnata o altrimenti riconoscibile dall'esterno.

La scheda deteriorata, errata o annullata non può essere inserita nell'urna; timbrata sul retro e firmata da almeno due componenti del Seggio, essa deve essere chiusa in una busta sigillata.



D.R. n. 129 del 18.04.2019

Le operazioni di cui sopra sono effettuate su insindacabile giudizio del Presidente del Seggio. Gli scrutatori possono comunque richiedere che le loro osservazioni in merito siano trascritte nel processo verbale della votazione.

Qualora l'elettore non restituisca al Presidente la scheda consegnatagli, non può essere nuovamente ammesso al voto.

2.11 Quorum per la validità delle votazioni

Per la validità delle votazioni è necessario che partecipino alle stesse almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui la percentuale richiesta non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta una sola volta con le stesse modalità. Se nella seconda votazione non si raggiunge il *quorum* richiesto, si procede ad un'ulteriore votazione senza previsione di *quorum*. Restano comunque valide le liste presentate per la prima votazione.

2.12 Operazioni di scrutinio

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, alla presenza della Commissione Elettorale, il Presidente del Seggio apre lo scrutinio. Possono assistere allo scrutinio gli eventuali rappresentanti di lista e tutti gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, senza facoltà di intervento e sotto l'autorità del Presidente. Nel caso di turbativa delle operazioni il Presidente provvede a far allontanare i responsabili, ovvero, se del caso, ad interrompere lo scrutinio.

Preliminarmente, il Presidente provvede a chiudere in busta sigillata tutti gli atti della votazione non necessari per lo scrutinio. Il Presidente provvede altresì a chiudere in distinte buste sigillate tutti gli atti relativi alle altre procedure elettorali di competenza del Seggio Elettorale Unico, nonché a sigillare le relative urne qualora lo scrutinio avvenga successivamente.

Sono nulle le schede:

- che non siano quelle predisposte dall'Amministrazione universitaria o che, comunque, siano prive del timbro e/o della firma del Presidente del Seggio
- che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere
- che contengano voti espressi in modo equivoco
- che contengano voti espressi a favore di più liste
- che contengano preferenze per candidati non compresi nella lista votata
- in cui non sia espresso il voto di lista ma solo la preferenza per candidati non compresi nella lista.

Sono comunque validi i voti di lista:

- espressi senza apposizione di segni sul simbolo di lista, ma soltanto attraverso l'espressione della preferenza per il candidato di quella lista
- cui non si accompagni alcun voto di preferenza

Ciascuno scrutatore ha il diritto di contestare l'assegnazione del voto, qualora si trovi in disaccordo con il Presidente. Se non viene trovato un accordo in via breve, la contestazione viene verbalizzata e la scheda contestata viene provvisoriamente assegnata secondo la determinazione assunta dal Presidente, mentre il giudizio finale sarà adottato dalla Commissione Elettorale entro 2 (due) giorni dallo svolgimento delle elezioni.

Il Segretario provvede a tenere il conto dei risultati dello scrutinio su apposite tabelle.

Terminato lo scrutinio il Presidente del Seggio provvede a riporre gli atti relativi in una busta sigillata, curando personalmente la consegna dell'intera documentazione al Presidente della Commissione Elettorale.

2.13 Verifica e proclamazione dei risultati

Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, la Commissione Elettorale provvede ad accertare i risultati delle votazioni sulla base del verbale e, se necessario, degli atti della votazione. I risultati sono comunicati immediatamente al Rettore, che li proclama con proprio decreto.

Viene proclamato eletto il candidato della lista più votata o, in caso di parità tra due o più liste, il candidato con il maggior numero di preferenze. A parità di numero di preferenze è eletto lo studente meno anziano nel curriculum di studi universitari.

Il decreto di proclamazione, comprensivo delle eventuali graduatorie dei non eletti è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo per 3 (tre) giorni consecutivi, termine entro il quale possono essere proposti eventuali ricorsi sui quali decide la Commissione Elettorale entro i successivi due giorni.



2.14 Nomina

Il candidato proclamato eletto resta in carica per un biennio con decorrenza stabilita nel decreto rettorale di nomina. Ciascun mandato è rinnovabile per una sola volta.

Il presente Decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.

LA RETTRICE
f.to prof.ssa Giuliana Grego Bolli